

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2743</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BELLUSCIO, CARIGLIA, REGGIANI, MAGLIANO, CENTRULLO, DI GIESI, PANDOLFO, POLI, CIAMPAGLIA, LIGORI, FERRI MAURO, NICOLAZZI, IPPOLITO, CECCHERINI, ROMITA, RIZZI, RUSSO QUIRINO**

*Presentata il 12 febbraio 1974*

Modifica dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disposto della legge 12 novembre 1955, n. 1137, titolo II, capo IV, articolo 63, stabilisce che i tenenti del servizio permanente effettivo dell'esercito, inquadrati nel ruolo speciale unico, per essere valutati ai fini dell'avanzamento al grado superiore, debbono far valere un'anzianità di grado di almeno otto anni. Gli ufficiali appartenenti al ruolo normale ed alla categoria del complemento vengono, invece, valutati dopo un periodo medio dai quattro ai sei anni di permanenza nel grado di tenente.

Gli ufficiali subalterni, appartenenti al ruolo speciale unico, provengono dalle categorie del complemento e dei sottufficiali, transitati nel servizio permanente effettivo a seguito di concorso per titoli ed esami, superando prove estremamente selettive ed impegnative.

Gli ufficiali di complemento vincitori di concorso, all'atto della loro immissione nel ruolo speciale unico sono stati costretti a rinunciare al grado allora rivestito e conseguen-

temente hanno dovuto ricominciare la carriera dal grado iniziale di sottotenente rinunciando a diritti già acquisiti nella categoria di provenienza.

La retrocessione ha comportato una diminuzione di stipendio e quindi un disagio economico che ha influito sulle famiglie e, perché no, sul prestigio morale.

Peraltro, la carriera di questi ufficiali nella posizione di effettivi è singolarmente lenta, prevedendo una permanenza di anni due nel grado di sottotenente, di almeno otto anni, come già detto, in quello di tenente, di dieci anni da capitano, con possibilità di recupero degli anni trascorsi nel complemento soltanto all'atto della eventuale promozione a maggiore. Gli ufficiali di complemento che non sono transitati nel ruolo speciale unico per non aver superato i relativi concorsi per esami, trattenuti o richiamati in servizio hanno invece conseguito regolarmente, alle previste scadenze, la promozione al grado superiore al

pari degli ufficiali del ruolo normale. Questi ufficiali, in applicazione delle norme di legge recentemente approvate dal Parlamento, sono stati immessi in apposito ruolo conservando il grado nel frattempo acquisito. Gli ufficiali vincitori di concorsi immessi nel ruolo speciale unico, rivestono, invece, attualmente ancora il grado di tenente; di questi ufficiali soltanto alcuni e cioè quelli che matureranno gli otto anni di permanenza nel grado di tenente potranno, in base alla vigente normativa, conseguire la promozione al grado di capitano nell'anno 1975.

Tale anomalo sistema ha determinato una situazione abnorme e contraria ad ogni principio giuridico perché gli ufficiali di cui trattasi sono stati scavalcati nella carriera addirittura dagli ufficiali di complemento ai quali hanno fatto da istruttori presso le scuole allievi ufficiali e che attualmente rivestono il grado di capitano o di maggiore e in qualche caso, addirittura quello di tenente colonnello.

La situazione descritta, che forse si verifica soltanto nell'amministrazione militare, ha quasi sapore di una punizione per validi ufficiali che hanno dato prova della loro capacità.

Come accennato, la stabilizzazione degli ufficiali di complemento, attuata di recente, rende ora drammatica la situazione degli ufficiali del ruolo speciale unico, perché toglie ai quadri di detto ruolo ogni speranza di vedere ripristinato l'equilibrio turbato dalle vigenti norme, per loro decisamente sfavorevoli.

Infatti il trattenimento in servizio continuativo degli ufficiali di complemento fino al limite di età previsto per quelli del ruolo normale, conferisce un crisma definitivo a privilegi che sembravano provvisori e riassorbibili nel tempo.

Il procrastinarsi di tale stato di fatto, anche dopo la sistemazione degli ufficiali di complemento, creerà certamente una incrinatura nei quadri subalterni dell'esercito.

L'approvazione della proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame è, pertanto, doverosa per sanare la posizione giuridica ed economica degli ufficiali del ruolo speciale unico che hanno, come tutti i loro colleghi, servito con alto senso del dovere il paese e le forze armate.

Particolarmente grave è la situazione degli ufficiali del ruolo speciale unico provenienti dalla categoria dei sottufficiali, alcuni dei qua-

li, ove non possano conseguire il grado di capitano, rischiano di essere colpiti dai limiti di età o, nella migliore delle ipotesi, di terminare la carriera nel grado di capitano. In ogni caso sarebbero collocati in quiescenza con un trattamento pensionistico inferiore a quello che avrebbero avuto se fossero rimasti nella categoria dei sottufficiali e per giunta con alcuni anni di anticipo rispetto a questi ultimi.

L'approvazione della presente proposta di legge costituisce, pertanto, un doveroso atto di giustizia.

Peraltro, dei 1.113 posti di capitano, previsti nell'organico del « ruolo speciale unico » dell'esercito, oltre 1.000 sono tuttora vuoti; non sussistono, quindi, ostacoli alla promozione degli ufficiali di cui trattasi, al grado superiore.

L'onere della spesa per l'attuazione della presente proposta, non si pone in quanto la retroattività della promozione in relazione alla ristrutturazione della carriera ha valore soltanto ai fini giuridici; la spesa derivante dall'attribuzione dello stipendio previsto per il grado di capitano è coperta dagli stanziamenti dell'apposito capitolo di spesa del Ministero del tesoro.

Giova ricordare in proposito che il Parlamento ha già avuto modo di valutare l'importanza del problema in questione allorché, in sede di approvazione definitiva della legge concernente lo « stato giuridico ed economico degli ufficiali di complemento trattenuti o richiamati in servizio », ha invitato il Governo: « a predisporre un apposito strumento legislativo per la ricostruzione della carriera in favore di tutti gli ufficiali delle tre forze armate attualmente inquadrati nel ruolo speciale unico attribuendo loro il grado che avrebbero conseguito se fossero rimasti nella categoria del complemento »; « a riconoscere agli ufficiali inquadrati nel ruolo speciale unico, provenienti dalla carriera dei sottufficiali, una anzianità, nel nuovo ruolo, pari alla metà degli anni di servizio permanente effettivo prestato nella categoria di provenienza, anzianità da computarsi nella promozione da capitano a maggiore ».

Per i motivi di cui sopra e per un doveroso atto di giustizia presso la categoria interessata, sottoponiamo al vostro esame ed approvazione la seguente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, già modificato dalla legge 15 novembre 1962, n. 1622, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento dei tenenti ha luogo per anzianità. I tenenti del ruolo speciale unico della fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, devono essere valutati, ai fini dell'avanzamento, dopo una permanenza di sei anni nel grado ».

### ART. 2.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per tutti gli ufficiali inquadrati attualmente nei « ruoli speciali » delle tre forze armate, deve essere ricostruita, ai soli fini giuridici, la carriera tenendo conto di tutta l'anzianità di servizio prestato quale ufficiale di complemento e di ufficiale del « ruolo speciale unico ».

Agli ufficiali del « ruolo speciale unico », provenienti dalla carriera dei sottufficiali, deve essere riconosciuta una anzianità di servizio nel nuovo ruolo di appartenenza, pari alla metà del servizio prestato quale sottufficiale in servizio permanente effettivo, da valere solo ai fini della promozione da capitano a maggiore.

### ART. 3.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario in corso, si farà fronte con i normali stanziamenti del capitolo di spesa « Provvedimenti legislativi in corso » compresi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.